REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento n. 724/67/CEE che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che il regolamento n. 724/67/CEE [4] ha in primo luogo l'obiettivo di evitare la presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei semi oleosi raccolti a titolo di una nuova campagna ai prezzi più vantaggiosi applicabili per gli ultimi mesi della campagna precedente, in determinate zone della Comunità dove il raccolto può iniziare prima dell'inizio della campagna; che l'esperienza ha mostrato che era sufficiente limitare il periodo in causa all'ultimo mese della campagna in corso; che l'attuale normativa prevede l'applicazione delle maggiorazioni mensili fino al penultimo mese della campagna incluso; che la redazione attuale dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è in contraddizione con le disposizioni già citate e deve pertanto essere modificata;

considerando che è anche opportuno introdurre in questa occasione la nozione di prezzo d'acquisto all'intervento, utilizzata all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Il prezzo che gli organismi d'intervento pagano i semi di colza, di ravizzone e di girasole consegnati durante l'ultimo mese della campagna di commercializzazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento valido all'inizio della campagna in corso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

— a decorrere dal 1° luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone,

— a decorrere dal 1° agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 29.
(4) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.